

SEMINARIO

AGGIORNAMENTI

SULLA QUALIFICAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI

Sezione Costruttori Edili
Confindustria Sardegna Meridionale
Ance Sardegna Meridionale
(Sala Conferenze Viale Colombo 2 – Cagliari)

PRIMA PARTE

Manuale SOA

1. le cessioni di azienda
2. lavori subappaltati e novità in tema di raggruppamenti
3. lavori privati

Manuale SOA

- ❖ Il **Manuale** sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro è stato predisposto dall'ANAC ed **è efficace dal 29 ottobre 2014** (in *Gazzetta Ufficiale n. 251/2014* il *provvedimento di adozione*).
- ❖ Il Manuale **integra e razionalizza circa 300 atti** (Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni) **emanati dal 1999 ad oggi** e chiarisce tra l'altro:

➤ il **principio «tempus regit actum»**: la documentazione è verificata una seconda volta anche se utilizzata (e confermata) in precedenti attestazioni secondo le disposizioni a suo tempo vigenti,

➤ il **riscontro dei requisiti generali** richiede sempre una conferma, anche attraverso il meccanismo del **silenzio assenso (non per gli speciali)**,

➤ la documentazione attestante i requisiti dell'impresa deve essere presentata, **via pec od anche brevi manu, non avvalendosi dell'operato di terzi intermediari, al fine di poterla registrare e protocollare**

Novità

Trasferimenti aziendali

(art. 76 Reg. Appalti)

Premesse

- ❖ In caso di «**fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda** o di un suo ramo, il nuovo soggetto **può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine**» (art. 76, co. 9 del Reg.).

.... non è tuttavia possibile:

- ❖ **CEDERE DIRETTAMENTE LA SOA**

Le peculiarità del procedimento di rilascio **impediscono il legittimo trasferimento dell'attestazione SOA** poiché essa viene rilasciata al termine di un procedimento valutativo svolto esclusivamente con riferimento alla singola unità imprenditoriale.

- ❖ **UTILIZZARE IL TRASFERIMENTO PER AGIRARE UN DIVIETO**

Non è ammissibile la qualificazione di un'impresa che utilizzi i requisiti di altra impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione SOA, **durante l'anno di interdizione** dalla partecipazione alle gare e dalla stipula di un nuovo contratto di attestazione.

Compiti dell'impresa

❖ Sottoscritta l'operazione societaria:

➤ L'IMPRESA beneficiaria

1. **correda** l'**ATTO DI TRASFERIMENTO**, che attesta il trasferimento d'azienda o il ramo essa, con una **PERIZIA GIURATA REDATTA DA UN SOGGETTO NOMINATO DAL TRIBUNALE** competente per territorio,
2. **stipula CONTRATTO DI QUALIFICAZIONE CON LA SOA** per:
 - a) il rilascio di una **prima attestazione**, se non ancora attestata,
 - b) il **rinnovo dell'attestazione** posseduta e, quindi, con nuova data di rilascio dell'attestazione, di scadenza della verifica triennale e di scadenza finale
 - c) l'**integrazione del contratto** originario avente ad oggetto la modifica, fermo restando le date del rilascio dell'attestazione di scadenza triennale e di scadenza finale.
3. **consegna** (in copia) la SOA la documentazione di cui al punto 1.

Verifica quattro indicatori (p.231)

- ❖ L'art. 76, comma 9, del Regolamento prevede la **possibilità di utilizzare** per la qualificazione SOA i **requisiti posseduti dalle imprese danti causa** (cedenti).



Quanto ceduto deve costituire un **complesso aziendale** idoneo a consentire all'impresa avente causa la spendita dei relativi requisiti.



Il C.A., caratterizzato da una CAPACITÀ PRODUTTIVA ATTUALE che consenta al successore di proseguire nell'attività aziendale già avviata SENZA NECESSITÀ DI UNA RICOSTITUZIONE, è valutato dalla SOA su quattro indicatori:



**Cifra d'affari
conseguita**



**Trasferimento
del know-how**



**Beni
strumentali**



**Portafoglio
ordini**

Novità

1. Produttività

- Cifra d'affari conseguita** nell'**anno antecedente** l'atto di trasferimento azienda, di importo **pari o superiore al 50%** della produttività media annuale, calcolata **con riferimento ai 5 anni antecedenti** il trasferimento della cedente stessa (*nel caso di cessione di ramo d'azienda, la cifra d'affari è quella imputabile al ramo ceduto*).



Impresa dante causa	FATTURATO (mln euro)								A ≥ 50% B	Class.ca SOA
	ANNUALE					anno prima (A)	media 5 anni (B)	somma 10 anni		
	2010	2011	2012	2013	2014					
1 Alpha	4,5	1,4	1,1	0,5	0,5	12	5,1	no	Assur	
2 Beta	0,5	1,4	1,1	3,1	3,1	12	5,1	Provato	VII	
3 Delta	0	0	0	0	0	0	5,1	Provato	VII	

2. know-how

- **Trasferimento del know-how** attraverso uno **staff** minimo di personale (rapportato a specificità e dimensioni dell'attività), amministrativo e tecnico, **rappresentanti un'autonoma struttura di impresa**
- ❖ Una **struttura organizzativa idonea a garantire lo svolgimento e la funzionalità dell'attività aziendale** oggetto di cessione comprende:
 - **personale con funzioni amministrative,**
 - **tecnici** con specifica competenza nel settore di attività ceduto
 - adeguata **direzione tecnica** individuata secondo le declaratorie di cui all'allegato A del d.p.r. 207/2010 e/o
 - **figure professionali** (componenti dello staff di progettazione, direttore di cantiere, ecc.) dotate di specifica competenza nel settore del complesso aziendale trasferito



che abbiano prestato **attività continuativa** all'interno dell'impresa dante causa nell'arco dell'**ultimo triennio**

3. Attrezzature

- **Beni strumentali** atti a dimostrare l'operatività dell'azienda o del ramo al momento del trasferimento afferenti al complesso ceduto,

❖ la necessità che nel trasferimento siano ricompresi

- **pertinenti attrezzature** (edifici, macchinari), atte ad assicurare un livello *minimo di funzionalità aziendale*

PER TUTTE LE CATEGORIE

- **la disponibilità dello stabilimento di produzione** che costituisce il mezzo d'opera indispensabile e *caratterizzante l'unitarietà e la funzionalità della relativa specifica organizzazione aziendale.*

PER OS18-A «*strutture in acciaio*» e **OS18-B** «*facciate continue* costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale», **OS 13** «*strutture prefabbricate in cemento armato*» e **OS 32** «*strutture in legno*».

4. Portafoglio ordini

- **Sussistenza di rapporti giuridici in corso** (*crediti, debiti*) al momento della cessione e di contratti di appalto in corso o appena ultimati aventi ad oggetto lavorazioni **AFFERENTI LO SPECIFICO “SETTORE” (non categoria) individuato nella cessione.**
- ❖ La **concreta operatività/produktività dell'azienda o dei rami**, qualora
 - il **VOLUME COMPLESSIVO** d'affari correlato agli **appalti pubblici o privati**,
 - ✓ **ULTIMATI NELL'ANNO ANTECEDENTE** alla cessione (*cfr. documenti contabili cedente*),
 - ✓ **IN CORSO** al momento della cessione (*cfr. contabilità dei contratti non ancora fatturati*),
 - sia **PARI ALMENO AL 50% DELLA PRODUTTIVITÀ MEDIA** annuale calcolata con riferimento al **QUINQUENNIO ANTECEDENTE L'ATTO DI CESSIONE**, ricavabile dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate.

NB: qualora non risulti un nuovo bilancio la valorizzazione della cifra d'affari è quella contenuta nell'atto di cessione (ma non si sta parlando di lavori?).

Es. Appalti in corso

Impresa dante causa	VOLUME AFFARI LAVORI (mln euro)									A ≥ 50% B	Class.ca SOA
	ANNUALE					Ultimo anno (A)	media 5 anni (B)	somma 10 anni			
	2010	2011	2012	2013	2014						
1 Alpha	1	4,5	1,4	1,1	0,5	0,5	12	15,1	no	nessuna	
2 Beta	0,5	0,5	1,4	1,1	3,1	2,5	12	15,1	Provato	VII	
3 Delta	0	0	0	0	0	0,1	0	15,1	Provato	II	



La SOA che riscontra **SCOSTAMENTI NON DETERMINANTI**, deve:

- **trasmette, per le valutazioni di competenza dell'ANAC:**
 - **la documentazione di rito,**
 - **la relazione motivata sulle decisioni assunte**

Applicazione

- ❖ Dopo il comunicato del 26 novembre :
1. **la disciplina** prevista nel manuale è rivolta ai **contratti sottoscritti con la SOA successivamente alla pubblicazione del 28 ottobre 2014**;
 2. **qualsiasi contratto** di prima attestazione oppure di rinnovo o di variazione con inserimento di nuove categorie o classifiche, che comporti una valutazione di un'impresa cedente, **è soggetto al manuale**;
 3. **la verifica triennale non comporta di norma la valutazione della vitalità delle imprese cedenti**, laddove non “si rendesse necessaria la valutazione di requisiti nuovi provenienti da cessioni di azienda o rami di azienda”, mai valutati
 4. **le attestazioni in corso di validità non sono soggette a nessuna verifica** sulla consistenza dell'azienda ceduta fino alla scadenza quinquennale;
 5. **le perizie** già eseguite, corrispondenti a cessioni non considerate dalla SOA (anche se già effettuate), devono essere integrate al fine di riportare la quantificazione dei suddetti quattro indicatori.

Nella nota alle SOA ANAC del 26 marzo 2015 ha chiarito che «possa essere sostenuta» la possibilità per le operazioni già considerate di valutare l'effettiva esecuzione di lavori nella categoria acquisita e l'integrazione di personale ed attrezzature.

Affitto di azienda e comodato

❖ L'applicazione dell'art. 76, comma 9 del Regolamento al:

➤ AFFITTUARIO

- ✓ **è possibile** nei confronti dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice, **se il contratto di affitto ha durata non inferiore a 3 anni.**
- ✓ **a condizione di** accertare che il contratto di affitto, **sia annotato ai sensi del codice civile (articolo 2556, comma 2) presso la Camera di commercio**, escludendo così la possibilità che si possa duplicare il contratto di affitto (al fine di un utilizzo 'plurimo' dei requisiti).

➤ COMODATARIO

- ✓ **è esclusa implicitamente, poiché il quadro normativo non prevede la possibilità di attestarsi utilizzando i requisiti dell'azienda comodante in godimento** (art. 76 cit.),
- ✓ **neppure è contemplata** come fattispecie agli artt. 51 (**vicende soggettive candidato/ offerente/ aggiudicatario**) e 116 (**vicende soggettive esecutore**) del Codice. Può essere sempre revocato.

Lavori subappaltati *(art. 85 Reg. Appalti)*

Parere Consiglio di Stato 3014/2013

- ❖ In data 29 novembre 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **d.p.r. 30 ottobre 2013** di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da AGI ed altri, con il quale, in conformità al **parere consultivo del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013**, è stato disposto l'**ANNULLAMENTO**:

- anche dell'art. 85, co. 1, lettera b), nn. 2 e 3, dello stesso Reg., nella parte in cui, nell'**ipotesi di superamento** dei limiti di subappalto
 - ✓ del **30%** (scorporabile a **qualificazione non obbligatoria**),
 - ✓ del **40%** (scorporabile a **qualificazione obbligatoria**),**limita l'utilizzabilità, ai fini della futura qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non superiore al 10%** della categoria scorporabile (punto 21 del parere consultivo)

Lavori subappaltati – SOA subappaltatore

- ❖ L'**art. 85, co. 1**, del Regolamento disciplina la qualificazione per le affidatarie di lavori e le esecutrici di lavorazioni in subappalto.

- la **LETTERA A)**

regola l'**utilizzabilità** per la SOA delle **lavorazioni eseguite dall'IMPRESA SUBAPPALTATRICE**;



.... sul punto il MS precisa che:

- i **CEL dovranno riportare** nel quadro relativo alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici
 - le **categorie dei lavori effettivamente eseguite** in subappalto secondo quanto previsto dalla *lex specialis* di gara, sulla base della loro **effettiva natura con riferimento ad una delle declaratorie dell'allegato A al Reg.**,
 - **senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando** di gara.

Novità

Lavori subappaltati – SOA appaltatore

➤ la **LETTERA B)**

regola l'utilizzabilità, da parte dell'**IMPRESA AFFIDATARIA**, dei lavori subappaltati, determinando il meccanismo per il **riconoscimento del premio** in ragione

- dell'**attività di coordinamento e di vigilanza** svolte nei confronti dell'impresa subappaltatrice, nonché
- delle **responsabilità assunte** nei confronti della SA in merito alla regolarità e al buon esito dei lavori realizzati in subappalto.

.... in ogni caso

per l'ANAC **i lavori direttamente eseguiti** dall'affidataria

- nella **CATEGORIA PREVALENTE** possono essere utilizzati nella **qualificazione per l'intero importo della stessa**,
- nella **CATEGORIA SCORPORABILE** devono essere utilizzati per la **qualificazione nella scorporabile, non per la prevalente.**

Novità

Calcolo qualificazione - scorporabili

- ❖ Conseguenze che in caso di subappalto eccedente le quote del 30 e del 40 per cento – fermo restando l'art. 37, co. 11 del Codice – l'**IMPRESA AFFIDATARIA** può utilizzare, **ai fini della qualificazione nella singola categoria scorporabile**
 - **l'intero importo** dei lavori **direttamente eseguiti in tale categoria** e
 - una **quota dei lavori subappaltati** (pari ad un massimo del 30% o del 40%) avvalendosi in alternativa per la qualificazione
 - ✓ **interamente nella categoria prevalente (IPOTESI A)**, ovvero
 - ✓ **ripartita** tra categoria prevalente e categoria scorporabile (**IPOTESI B**).

Esempio bando di gara:

- Categoria prevalente **OG1 € 1.000.000**,
- Categoria scorporabile (a qualificazione non obbligatoria) **OS7 € 600.000** di cui subappaltato **€ 400.000**,
- Importo Totale Lavorazioni Eseguite: **€1.600.000**.

Esempio scelta affidataria

❖ All'impresa aggiudicataria potrà essere riconosciuta,

➤ **IPOTESI A (tutto sulla prevalente)**

✓ Categoria Prevalente

– **OG1 €1.120.000** = $[(1.000.000 + (30\% * 400.000))]$

✓ Categoria Scorporabile

– **OS7 €200.000** = $(600.000 - 400.000)$

➤ **IPOTESI B (ripartizione)**

✓ Categoria Prevalente

– **OG1 €1.108.000** = $[(1.000.000 + (90\% * 30\% * 400.000))]$

✓ Categoria Scorporabile


– **OS7 €212.000** = $[(600.000 - 400.000) + (10\% * 30\% * 400.000)]$



.... in ogni caso per l'ANAC il 30% e il 40% sono calcolati sull'importo del subappalto non sulla categoria scorporabile (Contra precedente Autorità con il Comunicato del Presidente n. 1/2014)

Incongruenze posizione A.N.AC.

- ❖ La suddetta quota del 30% o del 40% **deve essere calcolata rispetto all'importo totale della categoria scorporabile**. In caso contrario, si verrebbe a ricreare il **GRADINO** nella qualificazione censurato dal Consiglio di Stato.



ATI e specialistiche

❖ Il **d.p.r. 30 ottobre 2013**, ha altresì disposto l'**ANNULLAMENTO**:

➤ degli articoli del Reg., riguardanti l'**individuazione**

✓ delle categorie «**super-specialistiche**», (107, co. 2) e

✓ delle categorie **specialistiche a qualificazione obbligatoria** (109, co. 2) e relativa tabella di cui all'allegato A del reg. (L. 80/2014),

❖ Il **la legge 80/2014**, ha:

➤ **STABILITO** l'**elenco** delle suddette categorie,

➤ **modificato l'art. 92 del Codice prevedendo sui raggruppamenti che:**

✓ le **quote di partecipazione** possono essere **liberamente stabilite** in offerta entro le qualificazioni possedute,

✓ la **mandataria** in ogni caso assume in offerta i **requisiti in percentuale superiore**

✓ **I lavori sono eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta, con facoltà di modifica, previa autorizzazione della SA che verifica la qualificazione**

Importo dei lavori: Categoria unica: OG1 euro 10.000.000 classifica VI

RTI	Percentuali minime di qualificazione SOA	Classifica SOA	Quote partecipa.ne	Quote esecu.ne	Modifica (esec.ne, previa aut. della SA)
Mandataria	Min. 51%	Classifica V (fino a euro 5.165.000)	30%	30%	Si
Mandante n. 1	Min 10%	Classifica VII (fino a euro 15.494.000)	70%	70%	Si

- ❖ Permane in gara l'**obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione ed esecuzione**, ma l'omissione di tale tipo di dichiarazione o eventuali carenze e/o incompletezza della stessa possono essere **sanate dietro pagamento della prevista sanzione** (Det. ANAC N. 1/2015).

Importo dei lavori: Categoria unica: OG1 euro 10.000.000 classifica VI

RTI	Percentuali minime di qualificazione SOA	Classifica SOA	Quote participa.ne	Quote esecu.ne	Modifica in esec.ne, previa aut. della SA
Mandataria	Min. 40%	Classifica V (fino a euro 5.165.000)	30%	30%	Si
Mandante n. 1	Min 10%	Classifica VII (fino a euro 15.494.000)	60%	60%	Si
Mandante n. 2	Min. 10%	Classifica III, (fino a euro 1.033.000)	10%	10%	Si

Incremento di 1/5 della SOA e fatturato

- ❖ Nella Relazione al bando Tipo n. 2/2014, al fine di consentire l'accesso al **premio pari ad un quinto della classifica** di qualificazione, è chiarito che

Novità

➤ l'importo minimo di qualificazione dell'impresa appartenente ad **associazioni di tipo verticale o misto** (pari ad un quinto) deve essere rapportato all'importo della categoria (prevalente o scorporabile) di riferimento, per cui il soggetto si qualifica, non all'importo a base di gara (art. 61, comma 2 del Regolamento).

➤ nelle **associazioni di tipo orizzontale** ciascuna impresa raggruppata o consorziata, che deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- ❖ Per gli appalti di **importo superiore ad 20.658.000 euro**, deve precisarsi che la qualificazione richiesta ai concorrenti è del possesso dell'attestazione SOA relativa alla classifica VIII. Si conferma così che **il requisito del fatturato (2,5 volte base gara) va richiesto solo per gli appalti che prevedano il possesso dell'attestazione SOA in VIII classifica**, come ritenuto da ANCE.

Nuove elenchi specialistiche

- ❖ A seguito del **parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato** e in ultimo dalla **legge 23 maggio 2014, n. 80** (art.12), è stato ridotto l'**elenco**

➤ **delle CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA da 46 a 36** (su 52 totali tra generali e specialistiche previste dal d.P.R. n. 207/2010) ovvero:

✓ **OS 3, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 20-A, OS 20-B, OS 24, OS 28, OS 33, OS 34, OS 35.**

➤ **delle CATEGORIE SUPER-SPECIALISTICHE da 24 a 13**, ora individuate secondo i seguenti criteri:

a) **comparto beni culturali: OS 2-A, OS 2-B, OS 25,**

b) **sicurezza strutturale e infrastrutturale: OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21,**

c) **sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30),**

d) **ciclo dei rifiuti (OS 14).**

Opzioni appaltatore

a) ESEGUIRE tutte le lavorazioni nella categoria:

- a) *prevalente,*
- b) *scorporabile*



- a) in cui sia *qualificata,*
- b) a *qualificazione non obbligatoria.*

b) SUBAPPALTARE, indicando non il nominativo*, ma **la quota di subappalto :**

- a) della *prevalente entro il limite del 30%,*
- b) delle *scorporabili, senza limiti d'importo o nei limiti del 30%* per le *superspecialistiche* di valore superiore al 15% al totale dei lavori.

- ❖ Il **pagamento diretto** del subappaltatore **è di norma facoltativo. Tuttavia:**
 - **é obbligatorio** nei casi in cui l'appalto comprenda **opere superspecialistiche** (obbligo della prescrizione nel bando), oppure **diventa d'imperio** per **crisi di liquidità di finanziaria dell'affidatario,**
 - **preferenziale** se il **subcontraente sia una piccola e media impresa** (cfr. c.d. "Statuto delle imprese"),

**Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza remissione AP del 3 giugno 2015 n. 2707.*

Lavori per committenti privati

(art. 86 Reg. Appalti)

Lavori privati per conto terzi

- ❖ I **certificati di esecuzione lavori** rilasciati da committenti privati e sottoscritti dal direttore lavori, **devono essere corredati da**:
 - a) **permesso a costruire** ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata **copia autentica del progetto approvato**;
 - b) **copia del contratto stipulato**;
 - c) **copia delle fatture** corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
 - d) **copia del certificato di regolare esecuzione** rilasciato dal direttore dei lavori;
- ... **eventualmente**
 - a) **atti di concessione/autorizzazione** ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es **OG12 e OS14**);
 - b) **visto apposto dall'Autorità preposta alla tutela del bene** oggetto dei lavori riferito al buon esito degli interventi eseguiti in ordine alla qualificazione alle categorie **OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25** e comprovanti l'avvenuta esecuzione dei lavori.

Novità sulla documentazione

- ❖ Ai sensi dell'art. 86, comma 7, del Regolamento, viene stabilito che per **i lavori eseguiti per committenti non tenuti all'applicazione del Codice** e del Regolamento, è necessario:
 - il **certificato di regolare esecuzione** (sono **esentati i lavori di piccola entità**, per i quali la SOA può acquisire documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell'appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali) (parz. **NOVITA'**),
 - il **progetto** approvato in **copia autentica** (parz. **NOVITA'**)
 - il **riscontro di veridicità da parte della SOA** presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o depositari (committente e/o direttore dei lavori) del CEL, del contratto e delle fatture con una dichiarazione sostitutiva **ai sensi del D.P.R. n. 445/2000** (e relative conseguenze penali in caso di falso) (**NOVITA'**),



(E' necessaria una seconda richiesta anche per i già verificati.)

Certificato di esecuzione lavori

❖ La **DOCUMENTAZIONE CONTABILE**


- **non è utilizzabile dalle SOA**, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dai soggetti competenti.

❖ Il **CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI**

- ✓ **rilasciato dal COMMITTENTE e sottoscritto dal DIRETTORE DEI LAVORI**, è corredato :
 - copia ***fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti***
 - **indicazione degli eventuali subappaltatori**, emettendo un cd. **certificato a cascata**,
- ✓ deve contenere **le stesse informazioni presenti nel suddetto allegato B del Regolamento**, con indicazione della ***categoria prevalente***, delle ***scorporabili*** nel bando di gara (!) dal committente stesso, nonché la ***descrizione puntuale delle opere eseguite***.



Novità




Novità

Approfondimento lavori privati

❖ Tre ordini di considerazioni:

1. le prescrizioni del Manuale si applicano **per la verifica dei documenti esibiti in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio.**
2. il certificato lavori risulta utilizzabile anche in caso di **mancata acquisizione di uno dei due riscontri di veridicità su CEL**, del contratto e delle fatture, qualora la SOA dimostri
 - ✓ **di aver acquisito tutti gli altri riscontri** richiesti dal manuale sulla documentazione esibita che attesta l'esecuzione dell'opera
 - ✓ **di aver verificato anche l'eshaustività** e la congruenza di tali riscontri.
3. **Novità** i CEL **non sono utilizzabili** in sede di attestazione fino al **riscontro di veridicità - presso l'ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della citata denuncia** - del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, relativi all'opera realizzata (ove richiesti).

Diagramma Adempimenti



**La copia autentica del progetto non sarebbe richiesta al subappaltatore, ma anche in questo caso potrebbero aggiungersi il visto o altri atti di tipo autorizzativo*

SECONDA PARTE

La qualificazione in gara

1. Situazioni di concordato (*MS e det. 5/2015*)
2. Interruzione SOA in gara

Concordato preventivo


- ❖ La causa ostativa in caso di **CONCORDATO PREVENTIVO “ORDINARIO”**, (art. 180 legge fallimentare) rientra nell’operatività dell’art. 38, co. 1, let. a) del Codice, con conseguente
 - **incapacità di conseguire l’attestazione e di partecipare alle gare,**
 - **avvio procedimento di decadenza dell’attestato** (art. 40, co. 9-ter Cod).

- ❖ La presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del **CONCORDATO “CON CONTINUITÀ AZIENDALE”**, impedendo la risoluzione dei contratti in corso e consentendo, previa **autorizzazione del Tribunale**, la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici:
 - **non comporta la decadenza** o costituisce elemento ostativo ai fini SOA, la quale monitora l’intervenuta ammissione alla con continuità aziendale.

Le prescrizioni di cui all’art. 186 bis, comma 5 legge fallimentare sono espressamente riferite alla sola fase di gara.

... e il cd. **CONCORDATO “IN BIANCO”?**

Det. ANAC n.5 dell'8 aprile 2015



Interruzione SOA in gara

- ❖ Con **ordinanza del 29 aprile 2015 n. 2189**, la sezione III del Consiglio di Stato ha rimesso, ai sensi dell'art. 99, comma 1 c.p.a., **all'Adunanza Plenaria** la questione dei requisiti di qualificazione SOA,
- ❖ Considerato che sussistono due tesi secondo cui i requisiti
 - a) **DEVONO ESSERE POSSEDUTI in via ininterrotta per tutta la durata della procedura**, pena l'espulsione dalla gara della candidata divenuta (anche provvisoriamente) carente del requisito, in quanto finalizzati a dimostrare la capacità dell'impresa concorrente di eseguire correttamente l'appalto, oppure
 - b) **ASSUMONO RILIEVO** nella fase dell'esecuzione dell'appalto e, comunque, solo in alcune fasi della procedura e, segnatamente, **nei momenti** della **presentazione della domanda**, della **verifica dei requisiti** e dell'**aggiudicazione**.



- ❖ L'**Adunanza Plenaria** dovrebbe chiarire **se anche una temporanea interruzione**, nel corso della procedura, della titolarità delle attestazioni prescritte **comporti necessariamente l'esclusione dell'impresa**

QUESITI